

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 570 Avviso della vendita.

Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'[articolo 490](#), pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'[articolo 555](#), del valore dell'immobile determinato a norma dell'[articolo 568](#), del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.